

EUGENIO
Principe di Savoia Carignano
Luogotenente di S. M.

NEI REGII STATI.

Sulla proposizione del Guardasigilli Ministro degli Affari
Polemici di Grazia e Giustizia,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue,

Art.° Unico,

Al Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato di presentare
al Parlamento il qui ammesso progetto di legge tendente ad ottenere la
facoltà di fare con Decreti Reali tutti i provvedimenti che possono
essere necessari ed opportuni per attuare nelle Province dell' Emilia
i Codici e le altre leggi a termini dei Decreti Dittatoriali 27. 10^{to}
1859. e 12. Marzo 1860. Della legge del 20. Maggio successivo, e
di svolgerne e sostenerne la discussione.

Dato in Torino il 9. 8^{to} 1860.

Eugenio di Savoia

G. B. Castelli

685

1

Signori,

Con Decreti del Dittatore
delle Province Parmensi e Modenesi
e Governatore delle Romagne, del
27. 10^{bre} 1859, e 12. Maggio 1860,
si mandavano pubblicare in quelle
Province per essere poste in vigore
il 1^o successivo Maggio le seguenti
leggi delle antiche Province del
Regno:

- 1^o Il codice civile,
- 2^o Il codice di Proc. civile;
- 3^o Il Cod. Penale,
- 4^o Il Cod. di Proc. Penale;
- 5^o Il codice di Commercio,
- 6^o La legge sull'ordinamento
giudiziario.

Si ~~richiamano~~ nell' art. 2^o
del summentovato Decreto del 27. 10^{bre}
1859. che si ~~mandavano~~ pubblicare

3 v. 26

v. 26

con altri Decreti le Disposizioni e
modificazioni occorrenti all'at-
tenuazione dei Codici sovraindicati.

È ora provvisto poi nell'art.
4^o del successivo Decreto del 1^o
Maggio che si farebbero pubblicate
a cura del Ministro di Grazia,
Giustizia e culti per essere poste
in vigore nel giorno 1^o Maggio
i Regolamenti, le Tabelle e le altre
Disposizioni che occorressero per l'
esecuzione della legge sull'ordinamento
Giudiziario.

Se non che compiuta l'
annessione dell'Emilia alle antiche
Province del Regno ~~non~~
che a quell'epoca ^{non} si vedesse, indi
avvenne, che cessassero i poteri del
Dittatore primache si fosse mandato
ad effetto il Disposto dell'art. ~~4^o~~
2^o dell'indicato Decreto 27. 10^{bre}
1859.

Sarebbe da ciò derivato che
quelle leggi sarebbero entrate in
vigore all'epoca prestabilita cioè

Del 20. stesso mese.

3

Io non dubitava, o signori
che il grande lavoro della nostra
unificazione legislativa, complemento
e presidio sì valido e sì efficace
della nostra unificazione politica,
avrebbe potuto essere portato al suo
termine, e tradotto in legge prima
dell'epoca segnata dai ~~summentovati~~
~~Decreti~~ da questa legge, ond' è che
io stava elaborando del pari le varie
leggi transitorie all' uopo occorrenti.

Ma qui pure gli eventi
superarono, e fortunatamente per
certo, le previsioni nostre, onde ben
possiamo presagire che non sarebbe
possibile la sanzione loro prima dell'
epoca summentovata.

Consegue da ciò che ove non
si provvede ^{all' uopo}, i codici e le leggi
indicate nei summentovati Decreti
del 27. 10^{bre} 1859, e 12. Marzo
1860, entrerebbero in osservanza
al 1° del prossimo Gennaio

3

188

Senza il corso di queste leggi, e di quei
~~provvedimenti in quelle leggi~~
provvedimenti, quali se necessarie sempre a promu-
= rare il passaggio dall'una all'altra
legislazione tanto più il sono nel caso
presente a fronte delle corrispondenti
considerazioni, ~~per cui si è~~
^{per tali cose} ~~incominciato~~ ho l'onore o Signori
di sottoporre alle vostre sagge
deliberazioni il seguente progetto
di legge. =

Articolo Unico. 11

Il Governo del Re in esecuzione ed a complemento dei Decreti Statu-
toriali del 27 Dicembre 1859, e del 12 Marzo 1860, non che della
legge del 20 Maggio successivo è autorizzato a pubblicare ^{nell'Emilia} le leggi
relative ai Codici ed alla legge seguente vigenti nelle antiche Pro-
vincie del Regno,

- 1.º al Codice Civile,
- 2.º al Codice di procedura civile,
- 3.º al Codice di procedura penale,
- 4.º al Codice di Commercio,
- 5.º alla legge sull'ordinamento giudiziario
13 Gembre 1859.

Il Governo del Re è pure autorizzato a fare con Decreti Reali
le disposizioni e modificazioni richieste dal passaggio dall'una
all'altra legislazione, dalla necessità di coordinare le circoscri-
zioni ~~giudiziarie~~ ^{all'Emilia} anche colle provincie ~~fratinate~~ ^{fratinate}, dalla conve-
nienza di mantenerci intanto in vigore alcuna parte della
legislazione ivi esistente, non che a dare tutti quegli altri
provvedimenti che siano necessari od opportuni per l'attuca-
zione dei Codici suddetti e dell'ordinamento giudiziario.

N° 92.

Progetto di legge, presentato
dal Ministro di Giustizia e Istruzione (Cassinelli)

Attuazione nelle Province dell' Umbria
dei Codici e delle altre leggi conrelative
vigenti negli antichi Stati Sardi

Trattato M. g. Ottobre 1860.

Art. 1°

Col 1° gennaio 1861. il Codice Civile Albertino sarà attuato nelle Romagne, ad eccezione delle leggi relative al sistema ipotecario, per quale rimarrà ancora per ora in osservanza le leggi così vigenti.

E' fatta facoltà al Governo del Re di dare con Decreti Reali i provvedimenti transitori, necessari all'attuazione del detto Codice nelle ^{stesse} provincie della Romagna.

Art. 2°

E' prorogata nelle provincie modenesi e parmensi l'attuazione del Codice Civile.

Art. 3°

Il Governo del Re è autorizzato a dare con Decreti i provvedimenti necessari per attuare nelle provincie dell'Emilia il Codice di procedura penale ed il Codice di Commercio, non che la legge relativa al 14 Aprile 1859, vigenti nelle antiche provincie del Regno.

Art. 4°

E' pure autorizzato a procedere nelle provincie dell'Emilia all'attuazione del Codice di procedura civile e delle leggi sull'ordinamento giudiziario, mantenendo in vigore quella parte della legislazione così in tali provincie esistente, la quale ricomparirà opportuna nel prossimo periodo di transizione.

Art. 5°

E' infine autorizzato a stabilire la circoscrizione giudiziaria delle stesse provincie, e quelle

all'ora coordinando colle provincie confinanti;
e pubblicando ed attuando le varie leggi concla-
dive e necessarie all'organizzazione e compimento
esecuzione dei Codici e delle leggi sovra enun-
ciate.
